

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1421**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore D’AMICO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2002**

—————

Trasferimento dei beni del demanio marittimo ai comuni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si propone all'approvazione parlamentare intende trasferire a titolo gratuito al demanio dei comuni i beni (già appartenenti al demanio statale) contemplati dall'articolo 28 del codice della navigazione (a norma del quale «fanno parte del demanio marittimo:

- a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
- c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo»), ad eccezione di porti e aree portuali finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, porti e aree portuali di rilevanza economica internazionale e nazionale e eventuali altre aree di interesse nazionale, qualora, entro sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della legge, gli uffici statali competenti comunicino che i porti, le aree e le relative pertinenze continuano ad essere utilizzate per scopi e interessi istituzionali di rilievo nazionale. Il trasferimento dei predetti beni al demanio comunale comporta il trasferimento di tutte le competenze amministrative connesse.

Ferma restando la tutela della natura dei beni oggetto del trasferimento, che rimane demaniale, le norme proposte sono idonee a realizzare un decentramento della proprietà e delle relative prerogative anche al fine di assicurare una migliore gestione e un più efficace controllo sull'utilizzazione di tali beni, nell'interesse della collettività locale, in linea con lo spirito della riforma del Titolo V della Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Beni oggetto di trasferimento)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti al demanio dei comuni i beni di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, appartenenti al demanio marittimo statale, nonchè le loro pertinenze, con le seguenti esclusioni:

- a) porti e aree portuali finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
- b) porti e aree portuali di rilevanza economica internazionale e nazionale;
- c) eventuali altre aree di interesse nazionale.

2. Le esclusioni di cui al comma 1 si applicano purchè, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti uffici statali abbiano comunicato ai comuni sul cui territorio i beni insistono che i porti, le aree e le relative pertinenze continuano ad essere utilizzate per scopi e interessi istituzionali di rilievo nazionale.

## Art. 2.

*(Gratuità del trasferimento)*

1. I trasferimenti previsti dalla presente legge avvengono a titolo gratuito.

## Art. 3.

*(Effetti del trasferimento)*

1. Il trasferimento dei beni di cui all'articolo 1 comporta il trasferimento di tutte le competenze amministrative connesse.

2. I comuni, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici e con apposito regolamento, provvedono a definire il piano di utilizzo del demanio nonchè durata, modalità di scelta del contraente e canoni delle concessioni, sulla base di indirizzi regionali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Decorso inutilmente il periodo di tre mesi indicato al comma 2, i comuni provvedono autonomamente, trasmettendo alla regione gli atti adottati.

#### Art. 4.

##### *(Catasto del demanio marittimo comunale)*

1. Tra le competenze amministrative di cui all'articolo 3 rientra anche la tenuta, utilizzazione e aggiornamento dei dati catastali.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferisce ai comuni, in formato informatico, i dati relativi ai beni demaniali già acquisiti con l'istituzione del Sistema informativo demaniale (SID), a seguito delle convenzioni stipulate con il CO.GI.

3. È mantenuto allo Stato il coordinamento operativo per la gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni.

4. Il personale già utilizzato dal CO.GI. presso le Capitanerie di porto per la costituzione del SID può essere trasferito ai comuni interessati, a seguito di apposite convenzioni con i comuni stessi.